R.G[redacted]2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE

Sezione civile

Il Giudice, dott. Andrea Butruce;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 novembre 2026;

provvedendo sull'istanza di parte opposta intesa ad ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto *ex* art. 648 c.p.c.;

considerato che «*la formazione anticipata del titolo esecutivo (ai danni del debitore) munito di stabilità fino alla sentenza trova bilanciamento nella natura (art. 633, comma primo, nn. 2 e 3, 635 e 636 c.p.c.) e nelle caratteristiche del credito (esigibilità e liquidità) oltre che nella particolare valenza della prova (scritta) necessaria per l'emissione dell'ingiunzione, tutti requisiti espressamente qualificati dal codice di rito come condizioni di ammissibilità del ricorso (art. 633 c.p.c.) che, dovendo coesistere sin dalla fase monitoria, giustificano che il giudice, nel rispetto del contraddittorio, possa rendere esecutivo il decreto sulla base di una mera prognosi di infondatezza delle ragioni dell'opposizione e, comunque, con piena discrezionalità nell'apprezzamento di tutte le risultanze processuali (Corte cost. 65/1996; Corte cost. 289/1985)*», sicché «*La previsione dell'art. 648 c.c. è – dunque – posta a presidio della potenziale definitività del decreto ingiuntivo concesso ante causam, onde scoraggiare opposizioni dilatorie e indurre l'opponente ad una immediata esauriente rappresentazione delle proprie ragioni, che – nell'interesse dello stesso debitore ingiunto – deve assicurare la più ampia cognizione dei fatti di causa da parte del giudice (Corte cost. 65/1996)*» (*cfr*. Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza del 3 ottobre 2019, n. 24658, Rv. 655421-01);

considerato, inoltre, che il provvedimento *ex* art. 648 c.p.c. non ha carattere di definitività, ma solo natura anticipatoria della decisione di merito, sicché sotto tutti i profili è ridiscutibile con quella decisione, anche per quanto concerne le questioni di merito e di rito sommariamente delibate ai fini della concessione dell'esecutività (*cfr*. Cass. Civ., Sez. VI-3, ordinanza del 19 giugno 2014, n. 13942, Rv. 631727-01 e già Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 26 luglio 2004, n. 14051, Rv. 574976-01);

ritenuto, allo stato e salva ogni diversa determinazione che potrà essere eventualmente assunta in sede di decisione, che sussista incertezza in ordine al *fumus boni iuris* del credito ingiunto e, di

Diritto del Risparmio

contro, sussista il *fumus boni iuris* dell'opposizione proposta avuto riguardo all'assorbente eccezione di prescrizione del credito vantato d[redacted]., tenuto conto del fatto che:

- l'opposta, in forza delle fideiussioni c.d. *omnibus* rilasciate dagli opponenti (*cfr*. doc. 11, 12 e 13 del fascicolo monitorio), ha richiesto il pagamento degli asseriti saldi negativi del conto corrente affidato n[redacted] (già n[redacted] *cfr*. doc. 5 del monitorio), per [redacted], comprensivo di interessi di mora, e del conto corrente di corrispondenza n. [redacted] (*cfr*. doc. 7 del fascicolo monitorio), pe[redacted], comprensivo di interessi di mora, entrambi rapporti intrattenuti dalla [redacted] con [redacted]. e girati a sofferenza, con revoca dell'affidamento concesso, in data 10 agosto 2015 (*cfr*. gli estratti *ex* art. 50 t.u.b., *sub* doc. 15 e 16 del fascicolo monitorio), dopo formali diffide ad adempiere trasmesse alla debitrice principale e ai fideiussori con raccomandata A/R in data 2 aprile 2015 (*cfr*. doc. 17 del fascicolo monitorio);
- con l'atto di opposizione, gli opponenti hanno tempestivamente eccepito la prescrizione del credito vantato dall'opposta, rilevando che l'obbligazione principale è scaduta in data 2 aprile 2015 e la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata il 13 febbraio 2026;
- con la propria comparsa di costituzione, [redacted]i è unicamente riservata di produrre, nei termini di legge, la documentazione attestante l'infondatezza della avversa eccezione di prescrizione, senza dedurre specificamente l'esistenza di fatti interruttivi;
- l'opposta non ha depositato la propria memoria *ex* art. 171-*ter*, comma 1, n. 1), c.p.c.;
- soltanto con la propria seconda memoria integrativa, per la prima volta, [redacted] ha allegato l'esistenza del fatto interruttivo asseritamente consistente nella comparsa di costituzione d[redacted]. nel giudizio avanti il Tribunale di Frosinone, R.G. n[redacted]5, definito con sentenza n. [redacted] de[redacted], instaurato dalla allora debitrice principale [redacted]e e dagli odierni opponenti per l'accertamento negativo del credito per cui è causa (*cfr*. doc. 5 e 11 allegati alla memoria);
- con la loro terza memoria integrativa, gli opponenti hanno eccepito la tardività di tale allegazione in fatto da parte dell'opposta, in quanto in violazione delle preclusioni assertive di cui all'art. 171-*ter*, comma 1, n. 1), c.p.c., non avend[redacted] mai menzionato prima di tale momento l'esistenza del fatto interruttivo della prescrizione sopra citato;
- tale ultima eccezione non appare, allo stato, *ictu oculi* infondata, in quanto se è vero che «*Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione*

DR Diritto del Risparmio

corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"» (*cfr.* tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza del 13 aprile 2023, n. 9810, Rv. 667492-01), nondimeno la necessità che il fatto interruttivo della prescrizione risulti dagli atti impone che lo stesso sia stato ritualmente acquisito al giudizio, ossia sia stato oggetto di tempestiva prova nel termine di cui all'art. 171-*ter*, comma 1, n. 2), c.p.c., ma anche di tempestiva allegazione nel rispetto delle preclusioni assertive maturate *ex* art. 171-*ter*, comma 1, n. 1), c.p.c.;

— tanto, in conformità al condivisibile orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità – espresso con riguardo al previgente art. 183 c.p.c., nonché in tema di contro-eccezione di applicabilità di uno specifico termine di prescrizione, ma applicabile per identità di *ratio*, *mutatis mutandis*, all'attuale art. 171-*ter* c.p.c. e all'analoga contro-eccezione di esistenza di un fatto interruttivo della prescrizione – per cui «*La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione – nella specie, quello indicato all'art. 2947, comma 3, c.c. – integra una controeccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 c.p.c. qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; laddove, invece, sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del processo ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, di appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, di cassazione*», o in altri termini, più esplicitamente, «*La rilevabilità ex officio della contro-eccezione è, dunque, subordinata alla allegazione – tempestiva, giacché effettuata originariamente con l'atto introduttivo del giudizio ovvero perché le nuove circostanze fattuali sono state dedotte nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. (così da consentirne il rilievo officioso anche oltre detti*

Diritto del Risparmio

termini) – dei fatti posti a suo fondamento […] (*cfr*. Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 5 febbraio 2024, n. 3267, Rv. 670110-01, nonché in motivazione al par. 6.5);

— nel caso in esame, in conclusione, la contro-eccezione di interruzione della prescrizione non appare fondata su fatti tempestivamente dedotti da [redacted]., non avendo essa, né tantomeno la parte opponente, mai allegato prima della memoria *ex* art. 171-*ter*, comma 1, n. 2), c.p.c. neppure l'esistenza del giudizio svoltosi avanti il Tribunale di Frosinone con R.G. n[redacted] sicché la contro-eccezione in questione non può, allo stato, ritenersi idonea a paralizzare l'avversa eccezione di prescrizione del credito vantato in monitorio;

— considerando, infatti, quale data di decorrenza il ricevimento della diffida di pagamento e di comunicazione di revoca degli affidamenti concessi del 2 aprile 2015, ne consegue che la proposizione del ricorso monitorio in data 3 novembre 2025 appare successiva al decorso del termine decennale di prescrizione del credito in data 2 aprile 2025;

— ciò pare sufficiente ad imporre il rigetto dell'istanza *ex* art. 648 c.p.c. di parte opposta;

ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di richieste istruttorie delle parti;

visto il gravoso stato del ruolo e, in particolare, il calendario delle cause già fissate per la decisione e più datate della presente;

P.Q.M.

denega la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione *ex* art. 281-*sexies* c.p.c., all'udienza del **3 marzo 2028, ore 9:30**, assegnando alle parti termine sino a venti giorni prima della predetta udienza per il deposito telematico di eventuali note conclusive.

Si comunichi.

Frosinone, 12 novembre 2026

Il Giudice

dott. Andrea Butruce

Diritto del Risparmio